

Vito SARACINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

## NOVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONE PREVISTE DALLA DELEGA FISCALE 2015

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La Legge 11 marzo 2014, n. 23 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 ed entrata in vigore il 27 marzo 2014, ha trovato applicazione con l'approvazione definitiva, da parte del Consiglio dei ministri, dei cinque decreti attuativi della Delega fiscale del 26 giugno 2015.

In particolare, il Decreto Legislativo del 24 settembre 2015, n. 159 "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, mira a promuovere maggiormente la collaborazione e la fidelizzazione tra il contribuente e l'erario prevedendo vantaggi per entrambe le parti, come la prospettiva di forme più ampie di rateizzazione per il cittadino e maggior certezza di riscossione per il fisco. L'obiettivo è creare un sistema di riscossione che favorisca l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti attraverso forme di rateizzazione armonizzate tra loro. Di seguito si analizzano le principali novità intervenute in materia di riscossione.

### AVVISI BONARI

L'avviso bonario è una comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati. Nel caso le imposte siano effettivamente dovute, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione pagando quanto richiesto con possibilità di rateizzare:

- per somme non superiori ai 5.000 euro, si eleva il periodo minimo di dilazione a 8 rate trimestrali anziché 6;
- se l'importo supera i 5.000 euro, rimane il periodo massimo di dilazione di 20 rate trimestrali.

Questa favorevole previsione trova, però, un'applicazione differenziata:

- nel caso di *controllo automatizzato*, le nuove regole si applicheranno dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2014;
- nel caso di *controllo formale*, esse troveranno applicazione per le dichiarazioni relative all'anno 2013;
- nel caso di *tassazioni separate* (art. 17 Tuir), si farà riferimento alle dichiarazioni dell'anno 2012;
- per le *altre tassazioni separate* (art. 21 Tuir), le nuove regole varranno per le dichiarazioni dell'anno 2013.

Resta fermo il principio secondo cui la dilazione decade se non si paga la rata entro la scadenza di quella immediatamente successiva. In caso di decadenza della rateazione, la sanzione maggiorata viene ridotta dal 60% al 45%.

### ADESIONE, CONCILIAZIONI E MEDIAZIONI

In caso di definizione concordata dell'accertamento, di conciliazioni giudiziali e mediazione tributaria, per gli atti perfezionati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, sarà possibile dilazionare le somme dovute, se superiori a € 50.000, in 8 rate ovvero in 16 rate trimestrali, al posto delle attuali 12.

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

Rimane inalterata la norma secondo la quale l'adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

## **LIEVE INADEMPIMENTO**

Introdotta dal decreto legislativo, il principio concede più tolleranza per chi ritarda il pagamento delle rate di qualche giorno, fino ad un massimo di 7 giorni. Non si avrà decadenza della rateizzazione delle cartelle esattoriali se:

- il contribuente ritardi nel versamento fino ad un massimo di 5 giorni, oppure se
- il contribuente versi un importo minore del 3% di quello dovuto. Opzione concessa fino al limite massimo di € 10.000.

Questa importante novità ha la medesima decorrenza disposta per la rateazione delle somme a seguito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto:

- nel caso di *controllo automatizzato*, le nuove regole si applicheranno dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2014;
- nel caso di *controllo formale*, esse troveranno applicazione per le dichiarazioni relative all'anno 2013;
- nel caso di *tassazioni separate* (art. 17 Tuir), si farà riferimento alle dichiarazioni dell'anno 2012;
- per le *altre tassazioni separate* (art. 21 Tuir), le nuove regole varranno per le dichiarazioni dell'anno 2013.

## **ACCERTAMENTO ESECUTIVO**

La legge n. 111 del 15 luglio 2011 aveva sancito che, a partire dal 1° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento su imposte sui redditi, Irap e Iva emessi dall'Agenzia delle Entrate relativi al periodo d'imposta 2007 (dichiarazione dei redditi 2008) e agli anni successivi diventassero esecutivi.

Il presente Decreto interviene in questa materia prevedendo l'esclusione del periodo di moratoria di 180 giorni in tutti i casi di avvisi divenuti definitivi. Pertanto l'agente della riscossione potrà attivare immediatamente le procedure esecutive nei confronti del contribuente inadempiente.

## **RATEAZIONI CON EQUITALIA**

Si rammenta che la Legge 89/2014, che ha convertito il D.L. 66/2014, ha concesso, in considerazione della crisi economica, la possibilità di rateazione delle cartelle esattoriali Equitalia nel caso in cui il contribuente abbia avuto difficoltà nel pagarle. Il diritto di rateazione decade, cioè, non può essere più esercitato, per il mancato compimento di un atto determinato dalla legge: il pagamento delle rate.

Il decreto legislativo è intervenuto sul limite delle rate non pagate "tollerate". Pertanto, a condizione che:

- le somme da pagare siano superiori a € 50.000 e che
- si documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà,

si ha la decadenza a seguito di 5 rate non consecutive non pagate, non più 8. La novità interviene per le dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Un caso particolare è rappresentato dai piani di rateazione decaduti nei 24 mesi precedenti a tale data, in cui:

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

- è necessario presentare istanza entro 30 giorni,
- la nuova dilazione ha durata non superiore a 72 mesi e
- si ha la decadenza a seguito del mancato versamento di due rate, anche non esecutive.

## **EFFETTI DELL'ISTANZA DI DILAZIONE**

La presentazione della domanda blocca ipoteca e fermi, salvi quelli già apposti, come avveniva prima dell'entrata in vigore del Decreto.

Si stabilisce altresì che, in caso di accoglimento dell'istanza, non possano essere avviate nuove attività di recupero coattivo, mentre, per quelle già in corso, la sospensione delle procedure opera solo con il pagamento della prima rata. A differenza delle regole precedenti che prevedevano l'interruzione delle attività esecutive sia delle vecchie sia delle nuove.

Le P.A. che devono procedere al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme superiori a € 10.000, devono prima interrogare Equitalia per verificare che il beneficiario non sia inadempiente. In caso lo sia, si notifica il pignoramento presso terzi con l'ordine di versare le somme dovute direttamente nelle casse dell'Agente. Si tratta delle somme oggetto di segnalazioni delle P.A. eseguite in base all'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, le stesse, con l'entrata in vigore del Decreto, non possono più essere dilazionate.

## **SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIALE**

In caso di provvedimento di sospensione amministrativa e giudiziale relativo a somme oggetto di rateazione, il contribuente è espressamente autorizzato a non versare le rate successive del piano concesso, di fatto interrompendolo. Al termine della sospensione, egli può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo fino ad un massimo di 72 rate mensili, con l'applicazione degli interessi per il periodo di sospensione.

## **SOSPENSIONE LEGALE**

Il contribuente che riceve gli atti dall'Agente di riscossione, può fermare la fase cautelare ed esecutiva presentando una dichiarazione sostitutiva di notorietà che sia documentata per dimostrare l'illegittimità del recupero coattivo. A seguito di ciò, l'Agente della riscossione deve trasmettere tempestivamente la documentazione ricevuta all'ente creditore che, verificata la fondatezza, comunica l'accoglimento o il rigetto della stessa.

Si tratta della sospensione legale della riscossione contenuta nell'articolo 1, commi 537 e seguenti della Legge 228/2012, alla quale il decreto interviene apportando alcune modifiche, per le dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto:

- la richiesta di annullamento degli atti della riscossione va presentata entro 60 giorni e non più 90 giorni;
- le cause per cui avanzare la richiesta devono essere espressamente quelle individuate dalla norma, a differenza della precedente formulazione in cui l'elenco non era tassativo;
- la comunicazione dell'ente creditore, che non ha più il termine di 60 giorni, avviene tramite apposito canale telematico, a mezzo Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno;
- l'inerzia dell'ente impositore, protrattasi per almeno 220 giorni, non comporta più l'annullamento della pretesa creditoria, quando questa è ancora oggetto di sospensione o di un procedimento giudiziale non definito.

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **IMPOSTA DI SUCCESSIONE**

L'imposta sulle successioni è un'imposta che colpisce il trasferimento della proprietà e di altri diritti su beni mobili e immobili, a seguito della morte del titolare. Con l'entrata in vigore del nuovo decreto, per importi superiori a € 1.000, sarà possibile rateizzarla previo il versamento di un acconto del 20% dell'imposta entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione. La restante parte la si potrà dilazionare in:

- 8 rate trimestrali per importi inferiori a € 20.000;
- 12 rate trimestrali per importi superiori a € 20.000.

In merito a questa imposta, il lieve inadempimento si intende relativo a 5 giorni e non 7 come è previsto per la regola generale.

## **ECCEZIONI ALLA RIFORMA SULLA DILAZIONE DEI PAGAMENTI**

Il decreto mira ad armonizzare le rateazioni, attualmente diversificate tra accertamenti, avvisi bonari ed iscrizioni a ruolo. Tuttavia, queste semplificazioni non hanno un'applicazione generale. Infatti, per gli atti di seguito indicati, la possibilità di rateazione, non essendo espressamente disciplinata da una norma, è lasciata alla discrezione degli uffici.

### **Atti di recupero dei crediti d'imposta**

Introdotti con la Legge n. 311/2004, all'Agenzia delle Entrate è permesso recuperare i crediti d'imposta non spettanti ai contribuenti. In questo caso il contribuente non gode della possibilità di dilazione ed è, pertanto, tenuto al versamento dell'intera somma in un'unica soluzione.

### **Atti di contestazione ovvero di irrogazione delle sanzioni**

Disciplinati dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 472/1997, il Decreto n. 159 non prevede forme di dilazioni. Ma si rammenta che, a discrezione dell'ufficio, è possibile eccezionalmente dilazionare il pagamento in un massimo di 30 rate mensili a condizione che sia richiesto dall'interessato e che lo stesso viva in condizioni economiche disagiate. Rimane, questa, una scelta interna dell'ente che ha applicato la sanzione, pertanto risulta poco applicata.

### **Atti per i quali è pendente un contenzioso**

Per le somme dovute in pendenza di giudizio, finchè il carico non è trasferito ad Equitalia, non è possibile avviare un pagamento rateale. Nel caso in cui la sentenza sia sfavorevole per il contribuente, il contribuente è tenuto al pagamento o ad effettuare ricorso. Tuttavia, rimane fermo l'obbligo del contribuente di adempiere al pagamento in un'unica soluzione poichè, l'eventuale rateazione è possibile solo dopo in trasferimento del carico ad Equitalia.

## **ONERI DI RISCOSSIONE E DI ESECUZIONE**

Si tratta di un costo comunemente conosciuto come Aggio della riscossione, ossia del compenso percepito da Equitalia S.p.A. per l'attività di riscossione creato ai fini di copertura in caso d'inadempimenti totali o parziali. Ma i cambiamenti ivi previsti non sono solamente formali, bensì, sono soprattutto sostanziali. Nello specifico:

- nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella, la quota a carico del contribuente scende dal 4,08% al 3% da applicare sulle maggiori imposte iscritte a ruolo, sulle sanzioni e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sulle altre somme dovute, ad eccezione delle spese di notifica;

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

- nel caso di pagamento *oltre* 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, la quota a carico del contribuente scende dall'attuale 8% al 6%, da calcolare sempre non solo sulle maggiori imposte iscritte al ruolo ma anche sulle sanzioni, sugli interessi da ritardata iscrizione e sugli interessi di mora.

Le suddette agevolazioni si applicheranno sulle cartelle emesse a partire dall'anno 2016, mentre per quelle emesse fino a fine anno si continuerà a pagare un costo pari all'8%.

Sarà, inoltre, possibile pagare prima della notifica della cartella di pagamento, gli oneri pari all'1% delle somme dovute a seguito, ad esempio, di avvisi bonari in caso di riscossione spontanea.

## **AUTOTUTELA PARZIALE SUGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

Il decreto prevede, a determinate condizioni, la rimessione in termini del contribuente ai fini della definizione agevolata delle sanzioni. Infatti, qualora, in pendenza di ricorso, il fisco emetta un atto di revoca parziale dell'avviso già notificato, viene data al contribuente la facoltà di definire le sanzioni alle stesse condizioni esistenti alla data di notifica del provvedimento iniziale. La condizione posta per avvalersi di tale facoltà è la rinuncia al ricorso.

In particolare, il contribuente può definire l'avviso per acquiescenza, con il pagamento della sanzione pari a 1/3 dell'importo erogato, entro il termine per la proposizione del ricorso. Fino alla fine del 2015, se l'atto di accertamento non è stato preceduto da Pvc o da inviti a comparire, la riduzione della sanzione è pari a 1/6. Per gli atti notificati dal 1° gennaio 2016, la riduzione a 1/6 dovrebbe scomparire. Se, invece, il contribuente propone il ricorso, perde per sempre tale facoltà.

## **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

L'invio delle cartelle di pagamento è effettuato da Equitalia tramite Posta elettronica certificata. Questa modalità, già obbligatoria per la notifica di cartelle a società, imprese individuali e professionisti, ora è stata concessa anche alle persone fisiche. Pertanto, il contribuente non obbligato ad avere la Pec, può decidere di dotarsene per ricevere su tale indirizzo le cartelle di pagamento ed evitare i costi di notifica.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)